

- 5.(D) Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque di prima pioggia, anche in relazione agli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni dell'art. 10.2 delle presenti norme.
- 6.(P) Nel territorio agricolo deve essere mantenuta, a carico dei conduttori dei fondi, la rete scolante superficiale. In caso di sostituzione dei fossi con drenaggi tubolari interrati devono essere realizzati invasi con capacità corrispondente al volume della rete scolante eliminata al fine di garantire la permanenza di acqua di superficie nel territorio agricolo.
- 7.(D) I Comuni assumono nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) norme organiche e di dettaglio in attuazione delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo; per il territorio agricolo faranno riferimento anche al "Regolamento provinciale in materia di difesa del suolo" approvato dal Consiglio provinciale con delibera n.25 del 9 aprile 2001.

TITOLO 3 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA

Articolo 3.1 Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali

1. Il PTCP, in adeguamento alle disposizioni del Piano stralcio dell'Autorità di Bacino e del Piano territoriale di Tutela delle Acque (PTA), con particolare riferimento agli adempimenti previsti all'art. 86 comma 4, individua nella Tavola D e nella Tavola D/a le seguenti aree che costituiscono le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali in territorio di pianura:

- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (ARA)
- Aree di ricarica diretta della falda (ARD)
- Aree di ricarica indiretta della falda (ARI)
- Bacini imbriferi (BI)
 - o Bacino imbrifero immediatamente a monte della captazione (BI10)

e le seguenti aree in territorio collinare-montano:

- Rocce magazzino (RM)
- Zone di riserva (ZR)
- Aree di alimentazione delle sorgenti (AS)

Sono inoltre individuati gli Ambiti di approfondimento (AP): aree caratterizzate da situazioni geologicamente favorevoli alla presenza di acqua sotterranea che devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dei Comuni.

- 2.(D) Ai sensi dell'art.45 comma 2 del PTA regionale, gli articoli successivi dispongono anche in merito alle misure per la messa in sicurezza dei "centri di pericolo" definiti in allegato 1 del PTA regionale, all'interno delle zone di tutela di cui al comma 1. I Comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici assumono le misure necessarie per la delocalizzazione e messa in sicurezza dei "centri di pericolo" riportati negli articoli successivi.

Articolo 3.2 Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle acque sotterranee

- 1.(P) Nelle aree di ricarica ARA, ARD, ARI è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
- 2.(P) Nelle aree di ricarica ARA e nelle aree di alimentazione delle sorgenti AS non sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree di ricarica ARI e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.
- 3.(P) È vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree ARA e nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".
4. (P) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e devono essere assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione della attività. Non sono comunque ammessi tombinamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99. Nei settori di ricarica ARA non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 delle norme del Piano stralcio dell'Autorità di bacino per l'assetto idrogeologico. Nelle aree di alimentazione delle sorgenti (AS) le attività estrattive non devono comportare interferenza con le sorgenti (contaminazione e/o riduzione delle portate).
- 5.(D) Nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica.
- 6.(P) Il potenziale utilizzo dei bacini di ex-cava per fattispecie previste dal precedente comma 5 non dovrà comunque comportare interventi di artificializzazione e impermeabilizzazione.

Articolo 3.3 Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA

- 1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela della dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;
 - b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f);
 - c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per

idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

- d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite.
 - e) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. E' vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.
 - f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui ai successivi articoli 9.3 e 9.4 e 9.7 bis; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;
 - g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
- 2.(P) Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
- a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione. Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;
 - b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;
 - c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 2.5;
 - d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente comma 3.
- 3.(P) L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale (21 dicembre 2005) e alla data di adozione della variante al Ptcp 2007 (31.07.2012) per i Comuni dell'Alta Valmarecchia. Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio :

- a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);
 - c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica;
 - d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo.
- 3 bis (P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque.
4. Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata.
5. Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del presente Piano.
- 6.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" di cui all'art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie, prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le disposizioni di dettaglio.

- 7.(D) Le aree di sosta dovranno essere realizzate con superfici permeabili o semipermeabili, garantendo la presenza di almeno 1 metro di spessore di terreno che fungerà da strato filtrante rispetto al massimo livello piezometrico della falda. Qualora si dimostri l'impossibilità di rispettare tale condizione i parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni impermeabili e, se di superficie superiore a 500 m², dovranno garantire il trattamento delle acque di prima pioggia o il loro convogliamento in fognatura nera, previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 3.4 Aree di ricarica diretta della falda - ARD e Aree di alimentazione delle sorgenti - AS

- 1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, all'interno delle aree di ricarica diretta della falda oltre alle disposizioni di cui al precedente art. 3.2 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione non altrimenti localizzabili e di limitata estensione in continuità al territorio urbanizzato esistente, nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano;
 - b) Sono vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari.
 - c) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curata in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite.
 - d) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. E' vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.
- 2.(P) Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano fermo restando quanto specificato al seguente comma 3.
- 3.(P) L'insediamento di nuove attività industriali, la trasformazione e l'eventuale ampliamento di quelle esistenti sono subordinate al rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del precedente articolo 3.3.
- 4.(D) Al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre, limitatamente alle ARD, i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore al doppio di quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme.
- 5.(D) Nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità al comma 1, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 e 7 del precedente articolo 3.3.

Articolo 3.5 Aree di ricarica indiretta della falda - ARI e bacini imbriferi – BI

- 1.(D) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all'interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni:
- a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territorio urbanizzato esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano;
 - b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme;
 - c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.

Articolo 3.6 Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso idropotabile (BI10)

1. Il piano individua nella tavola D i bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni di acqua superficiale ad uso idropotabile di estensione pari a 10 km².
- 2.(P) Negli ambiti di cui al precedente comma 1 come perimetrati nella tavola D, valgono le seguenti prescrizioni :
- a) Nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione i Comuni indicano le attività consentite con divieto di quelle comportanti scarichi pericolosi.
 - b) Sono ammessi scarichi industriali solo se assimilati ai domestici.
 - c) Non sono ammessi scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati superiori a 200 a.e.
 - d) L'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, può imporre limiti più restrittivi e trattamenti più spinti rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo 3.7 Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti

1. Nella apposita Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP sono localizzati i pozzi ad uso idropotabile con le rispettive zone di tutela assoluta e zone di rispetto delimitate ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006.
- 2.(P) La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
- 3.(P) Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.
- 4.(D) Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, i Comuni adottano le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
- 5.(P) Nelle tavole Tqc 7a e 7b (carte delle risorse idriche sotterranee) del Quadro conoscitivo - Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP sono localizzati i pozzi e le sorgenti/emergenze naturali della falda dei comuni dell'alta Valmarecchia, con la rispettiva zona di rispetto (raggio di 200 metri dal punto di captazione). Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e le attività di cui al comma 3.
- 6.(P) Per le emergenze naturali della falda di pregio naturalistico-ambientale o testimoniale, individuate nelle tavole Tqc 7a e 7b del Quadro conoscitivo – Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP vanno preservati gli elementi di carattere storico, naturalistico e ambientale, ed è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri.
7. (D) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, verificano le localizzazioni dei pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda di cui alle citate tavole Tqc 7a e 7b apportando eventuali motivate modifiche ed individuano ulteriori eventuali zone interessate da sorgenti/emergenze naturali della falda, in particolare negli Ambiti di Approfondimento (AP). Provvedono, inoltre, a dettare le disposizioni volte a tutelare l'integrità e gli aspetti ambientali e testimoniali dei pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

TITOLO 3 bis - DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER I CORPI IDRICI

Articolo 3bis.1 Norme finalizzate alla riduzione dei carichi versati

- 1.(P) Quando l'adeguamento fognario/depurativo di un agglomerato o nucleo isolato viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, è obbligatorio il corretto allaccio dei singoli fabbricati. Spetta ai Comuni disporre in merito all'osservanza di tale obbligo.
- 2.(P) Gli interventi di riassetto depurativo di agglomerati, in seguito ad adeguamento, ampliamento, ricostruzione degli impianti, dovranno essere coerenti con le misure individuate nella Relazione del presente Piano in particolare riguardo al riutilizzo delle acque reflue, e comunque ottenere una riduzione del carico inquinante versato.
- 3.(P) I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici per le nuove urbanizzazioni devono valutare le ricadute sul sistema fognario dovute all'aumento del carico e disporre in merito agli eventuali adeguamenti degli impianti di depurazione.
- 4.(D) La Provincia in sede di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale o suolo valuta la compatibilità degli scarichi industriali con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici superficiali e sotterranei ricettori; qualora il recapito avvenga su corpi idrici che necessitano di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la Provincia può prescrivere limiti di concentrazione più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale o altre specifiche misure di mitigazione degli impatti.
- 5.(D) Ai fini della riduzione del carico diffuso proveniente dal settore agricolo e zootecnico concorrono gli interventi di diffusione di fasce tampone vegetate per l'abbattimento degli inquinanti di cui si promuove la realizzazione. I Comuni, a livello del tutto indicativo possono individuare nell'ambito degli strumenti urbanistici le aree preferenziali alla localizzazione delle fasce tampone che non siano già interessate dall'applicazione degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica agricola comunitaria (PAC) sulla base delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 2 "Fasce Tampone" alla relazione del presente piano.
- 6.(P) I Comuni dell'alta Valmarecchia sono tenuti a censire entro 12 mesi dall'approvazione della Variante al Ptcp 2007 (23.04.2013), gli scarichi e le relative reti fognarie, provenienti dagli agglomerati urbani. Entro la stessa data dovranno essere presentate le domande di autorizzazione alla Provincia di Rimini. Dopo quella data gli scarichi in pubblica fognatura non censiti e per i quali non è stata presentata domanda di autorizzazione, saranno considerati privi di autorizzazione.

Articolo 3bis.2 Norme finalizzate alla tutela quantitativa dei corpi idrici

- 1.(P) Le concessioni di derivazione da acque superficiali devono essere adeguate nel rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nelle modalità e nei tempi previsti dal PTA regionale; in particolare per il fiume Marecchia, nelle more della definizione completa del DMV da parte della Regione, si fa riferimento ai valori di DMV

approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca con delibera n.6 del 11/12/2007.

- 2.(P) Le concessioni ai prelievi di acqua sotterranea vanno rilasciati compatibilmente al bilancio idrogeologico dell'acquifero sfruttato. In particolare per la conoide del Marecchia, si può fare riferimento alle indicazioni dello studio "Le acque di sottosuolo della conoide del Marecchia: Elementi utili al rilascio o al rinnovo delle concessioni di sfruttamento delle acque sotterranee" allegato 1 alla Relazione di piano.
- 3.(P) Ferme restando le norme regionali inerenti il risparmio idrico in ambito agricolo, al fine di favorire la ricarica della falda deve essere evitata l'impermeabilizzazione dei canali irrigui nell'area di ricarica diretta. A tale misura si attiene anche il Consorzio di bonifica individuando nell'ambito della predisposizione del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, come previsto dall'Articolo 68 delle norme del PTA regionale, i tratti non idonei all'impermeabilizzazione.
- 4.(D) La Provincia ed i Comuni nell'ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività industriali prescrivono l'obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle acque piovane, qualora sussistano le condizioni di fattibilità tecnica.
- 5.(D) Eventuali incentivi erogati da Provincia e Comuni alle aziende che adottano i sistemi di qualità ISO 14001 ed EMAS avranno quale criterio preferenziale, il ricircolo e il riutilizzo delle acque.

Articolo 3bis.3 Norme finalizzate ad aumentare la capacità auto depurativa del territorio

- 1.(P) Gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei e delle fasce ripariali dei fiumi e dei canali di bonifica dovranno essere realizzati secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica come da delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca n.3 del 30 novembre 2006 e da delibera della Giunta regionale 3939/1994 e secondo le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla deliberazione di Giunta regionale 246/2012.

TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E RISCHIO SISMICO

Articolo 4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici

1. Il PTCP individua nella Tavola D gli assetti geologici attraverso le seguenti zone ed elementi di tutela:
 - a) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare;
 - b) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata);
 - c) aree di possibile influenza di frane da crollo (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata)
 - d) calanchi;
 - e) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare;